



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
(PROVINCIA DI VITERBO)

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23
dicembre 2005

Norme Generali

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Scopi del regolamento
- Articolo 3 Ambito di applicazione
- Articolo 4 incaricati della vigilanza
- Articolo 5 Agenti giurati di società private
- Articolo 6 Operazioni di Polizia Giudiziaria

Titolo I

Esercizi di vendita al pubblico

- Articolo 7 Esercizi di vendita al pubblico
- Articolo 8 Obbligo di vendita
- Articolo 9 Pesatura delle merci
- Articolo 10 Pubblicità dei prezzi

Titolo II

Pulizia del centro abitato

- Articolo 11 Disposizioni di carattere generale
- Articolo 12 Portici - cortili - scale
- Articolo 13 Divieto di abbandono dei rifiuti
- Articolo 14 Espurgo dei pozzi neri
- Articolo 15 Altri divieti
- Articolo 16 Materiali di risulta - beni durevoli
- Articolo 17 Conservazione degli edifici
- Articolo 18 Canne fumarie
- Articolo 19 Divieto di imbrattare edifici ed impianti
- Articolo 20 Ornamenti esterni dei fabbricati
- Articolo 21 Viali e giardini
- Articolo 22 Vasche e fontane
- Articolo 23 Danneggiamento ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

Articolo 24 Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Articolo 25 Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Articolo 26 Altri divieti

Titolo III

Sgombero delle immondizie e della neve, innaffiamento di vasi e giardini.

Articolo 27 Sgombero delle immondizie

Articolo 28 Sgombero della neve

Articolo 29 Rimozione del ghiaccio

Articolo 30 Innaffiamento di vasi e giardini.

Titolo IV

Divieti di passaggio per carovane e mestieri girovaghi;
Determinazione di arre per la sosta per nomadi, roulotte, autocaravan e circhi, individuazione di spazi per le fiere, ed i mercati (rinvio).

Articolo 31 Transito delle carovane

Articolo 32 Aree di sosta per nomadi, roulotte e circhi

Articolo 33 Circolazione e sosta delle autocaravan

Articolo 34 Spazi per fiere e mercati

Titolo V

Custodia e circolazione degli animali

Articoli 35 Divieto di tenere animali

Articoli 36 Animali pericolosi

Articoli 37 Tenuta dei cani

Articoli 38 Tenuta dei gatti

Titolo VI

Mestieri rumorosi e prevenzione incendi

Articoli 39 Definizione

Articoli 40 Autorizzazione

Articoli 41 Orario per l'esercizio delle attività rumorose o fastidiose

Articolo 42 Divieto di produrre rumori e suoni molesti

Articolo 43 Locali di pubblico spettacolo

Articolo 44 Prevenzione incendi - Materiali esplosivi ed infiammabili

Titolo VII

Norme finali e transitorie

Articolo 45 Tutela dei dati personali

Articolo 46 Norme abrogate

Articolo 47 Pubblicità del regolamento

Articolo 48 Casi non previsti dal presente regolamento

Articolo 49 Rinvio dinamico

Articolo 50 Vigilanza - Sanzioni

Articolo 51 Entrata in vigore

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana nelle seguenti materie:

- 1) occupazione del suolo pubblico;
- 2) pulizia dei centri abitati;
- 3) decoro dei centri abitati;
- 4) quiete pubblica;
- 5) sicurezza nei centri abitati;
- 6) attività commerciali;
- 7) mestieri ambulanti.

Art. 2

Scopi del regolamento.

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale.

2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze

straordinarie dall'Autorità comunale o dagli agenti di polizia locale.

Art. 4

Incaricati della vigilanza

Il servizio di polizia urbana è diretto dal sindaco a mezzo del personale dell'ufficio di polizia locale e viene effettuato dagli agenti di polizia locale e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22.09.1988, n. 447.

Art. 5

Agenti giurati di società private

1. Gli agenti giurati delle società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana. I servizi di sorveglianza disarmata finalizzati alla semplice segnalazione alle forze di polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e successive modificazioni, e possono essere disimpegnati solo da imprese cui sia stata concessa preventivamente la prescritta licenza e che si avvalgono di personale dotato della qualifica di guardia giurata.

Art. 6

Operazioni di polizia giudiziaria

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del codice di procedura penale.

2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Titolo I

ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

Art. 7

Esercizi di vendita al pubblico

1. Nelle leggi e nelle altre disposizioni statali e regionali trovano disciplina:

- a) il commercio al dettaglio sulle aree private in sede fissa;*
- b) i pubblici esercizi;*
- c) la chiusura settimanale e l'orario dei pubblici esercizi;*
- d) il commercio al dettaglio su aree pubbliche;*
- e) la vendita delle carni fresche e congelate;*
- f) la pubblicità dei prezzi;*

nonché tutte le altre attività commerciali e di vendita al pubblico.

2. I prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio comunale devono riportare le indicazioni di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 126, recante «Norme per l'informazione del consumatore» e successive modificazioni, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 101 (G.U. 19 aprile 1997, n. 91).

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 8

Obbligo di vendita

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

2. Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 9

Pesatura della merce

1. Per quanto concerne gli strumenti usati per pesare e per misurare trova applicazione il T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, nonché il R.D. 30 gennaio 1909, n. 242, e loro successive modificazioni. Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, trova applicazione il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517, recante «Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico» e successive modificazioni.

2. Per quanto concerne la vendita a peso netto delle merci trova applicazione la legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, nonché il Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21 dicembre 1984 (G.U. 29 dicembre 1984, n. 356).

3. Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto debbono essere in grado di visualizzare il «peso netto della merce».

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 600,00 euro.

Art. 10

Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trova già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 150,00 euro.

Titolo II**PULIZIA DEL CENTRO ABITATO****Art. 11****Disposizioni di carattere generale**

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 150,00 euro.

Art. 12**Portici - Cortili - Scale**

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di pulizia. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15,00 a 90,00 euro.

Art. 13**Divieto di abbandono dei rifiuti**

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sulle aree pubbliche e private, sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art. 14

Espurgo dei pozzi neri

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con autobotti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto non possono essere eseguite:

- nel periodo di vigenza dell'ora legale dalle ore 07.00 alle ore 20.00

- nel periodo di vigenza dell'ora solare dalle ore 08.00 alle ore 19.00

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 15

Altri divieti

1. È vietato:

a) gettare sulla pubblica via acqua e altri liquidi sporchi, come pure di otturare le griglie dei fognoli e delle caditoie;

b) spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade; dalle finestre interne la spolveratura dei panni potrà farsi soltanto nelle ore antimeridiane fino alle 8.00 d'inverno e fino alle 7.00 d'estate;

c) spaccare legna, lavare autoveicoli od altro nella pubblica via;

d) stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti le strade pubbliche;

e) stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui passaggi, nei giardini pubblici;

f) lavare il bucato alle fontane pubbliche, gettare o introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;

g) fare qualsiasi scritta o segno sui muri e sulle strade;

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 150,00 euro.

Art. 16

Materiali di risulta - Beni durevoli

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni nonché i beni durevoli non possono rimanere nei luoghi ove si compiono i lavori se non per il tempo strettamente necessario al loro smaltimento, e devono essere trasportati immediatamente nelle discariche autorizzate.

2. Il trasporto deve essere eseguito in modo da evitare la disseminazione e lo spolverio.

3. È vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero devono essere conferiti alle

imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta.

5. I beni durevoli sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 17

Conservazione degli edifici

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.

2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.

3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici.

4. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

5. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i monumenti ed i manufatti pubblici.

6. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpazione dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case e lungo i relativi muri di cinta; i rami delle piante rampicanti o degli alberi ad alto fusto che dalle aree private affacciano sulle vie pubbliche, dovranno essere potati periodicamente e non costituire intralcio o pericolo per i pedoni e per i veicoli.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 600,00 euro.

Art. 18

Canne fumarie

1. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi a fiamma viva, se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

2. È vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.

3. I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 150,00 euro.

Art. 19**Divieto di imbrattare edifici ed impianti**

1. È vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.

2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.

3. È vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui manufatti pubblici e sulle piante.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 600,00 euro.

Art. 20**Ornamenti esterni dei fabbricati**

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro.

2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10,00 a 60,00 euro.

Art. 21**Viali e giardini**

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;

b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua delle fontane;

c) passare o coricarsi sull'erba, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;

d) danneggiare o insudiciare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;

f) bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo;

g) danneggiare, in qualsiasi modo, gli impianti.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 22

Vasche e fontane

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.

2. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, indumenti e simili.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20,00 a 120,00 euro.

Art. 23

Danneggiamenti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

1. È vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.
2. È vietato danneggiare o imbrattare in qualunque modo targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonché alle lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. È, inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile o comprometterne il funzionamento.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 1.200,00 euro.

Art. 24

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione dell'amministrazione comunale, sempre osservando le disposizioni di legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.
2. Il responsabile del servizio, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita commissione.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 600,00 euro ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 25**Collocamento di cartelli ed iscrizioni**

1. Salve le norme del regolamento edilizio, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'ufficio urbanistico del comune.

2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

3. Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro ed alla rimozione dell'opera.

Art. 26**Altri divieti**

1. Sulle aree pubbliche e nei luoghi abitati e frequentati è vietato introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici e privati per mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza pubblica.

2. Coloro che volessero fare bagni in luogo pubblico dovranno indossare idonei costumi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 150,00 euro.

Titolo III**SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE,
INNAFFIAMENTO DI VASI E GIARDINI****Art. 27****Sgombero delle immondizie**

1. La materia è compiutamente disciplinata dal vigente «Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati» di cui all'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 28**Sgombero della neve**

1. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal comune e sotto cautela da prescriversi, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 150,00 euro.

Art. 29**Rimozione del ghiaccio**

1. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case collaboreranno con le strutture Comunali per rimuovere il pericolo, coprendo con polvere o rompendo o facendo cadere il ghiaccio formatosi.

Art. 30**Innaffiamento di vasi e giardini**

1. Nell'annaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico, sui muri o sulla proprietà sottostante; è necessario quindi che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.
2. E' vietato utilizzare l'acqua potabile per innaffiare giardini ed orti privati.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 150,00 euro.

Titolo IV

**DIVIETI DI PASSAGGIO PER CAROVANE E MESTIERI GIROVAGHI;
DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE, I MERCATI ED I CIRCHI.**

Art. 31**Transito delle carovane di nomadi**

1. È fatto divieto alle carovane di nomadi e di mestieri girovaghi, di percorrere le vie interne dell'abitato.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 600,00 euro.

Art. 32

Aree di sosta per nomadi, roulotte e circhi.

1. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli spazi stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale che individua altresì gli spazi per i circhi.

2. In assenza di questi, il sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta:

- il luogo in cui la sosta è consentita;
- la durata massima della sosta.

3. È vietato il soggiorno senza autorizzazione comunale, di roulotte sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 1.500,00 euro.

Art. 33

Circolazione e sosta delle auto-caravan

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non

emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste e disciplinate dal Codice della Strada.

Art. 34

Fiere e mercati

1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono disciplinati dal vigente «Regolamento annonario per l'esercizio del commercio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche», conformemente a quanto disposto dal Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni.

Titolo V

CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 35

Divieto di tenere animali

1. Nei centri urbani non è permesso tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, ecc., né animali da cortile.

2. Le Strutture per ricovero animali non possono essere realizzate a distanza inferiore a trecento metri dai centri abitati.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 150,00 euro.

Art. 36

Animali pericolosi

1. Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:

– essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;

– essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 600,00 euro.

Art. 37

Tenuta dei cani

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.

2. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero non possono essere destinati alla sperimentazione.

3. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

4. I cani vaganti non tatuati catturati nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad

associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

5. I cani ricoverati nelle strutture di ricovero, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanascico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

6. È inoltre vietato:

a) impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;

b) aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli;

c) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere i viandanti;

d) far vagare cani non muniti di museruola (Solo i cani da caccia e accompagnati dal proprietario cacciatore durante il periodo di apertura della caccia, nelle vie di campagna, possono tenersi senza museruola).

e) utilizzare cani (*canis familiaris*) e gatti (*felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria, costituiti ed ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie di animali;

f) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto;

g) introdurre nel territorio comunale pelli e pellicce di cane e gatto, per qualsiasi finalità ed utilizzo, nonché capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali.

7. I cani Bulldog e tutti gli altri cani di indole mordace, oltre la prescritta museruola dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio.

8. Gli accompagnatori negli spazi ed aree pubbliche sono sempre tenuti:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- b) a fare uso per l'asportazione di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito) di materiale impermeabile;
- c) a condurre il cane, anche se di piccola taglia, con guinzaglio o munito di museruola; qualora si conduca il cane in luoghi affollati, come ad esempio feste, fiere, mercati, spettacoli, manifestazioni pubbliche, i cani dovranno essere condotti con museruola e guinzaglio.

9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 150,00 euro.

Art. 38

Tenuta dei gatti

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modificazioni, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

2. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

3. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 150,00 euro.

Titolo VI

MESTIERI RUMOROSI E PREVENZIONE INCENDI

Art. 39

Definizione

1. Sono considerate attività rumorose o fastidiose tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato.

2. Sono considerate, in ogni caso, «incomode», le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Art. 40

Autorizzazione

1. Chiunque intende avviare una attività rumorosa o altrimenti fastidiosa, dovrà inoltrare apposita domanda all'amministrazione comunale, la quale potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni o non accoglierla.

2. Sull'autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicate le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che, sia per la introduzione dei macchinari nuovi, che, per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 2.400,00 euro.

Art. 41**Orario per l'esercizio delle attività rumorose o fastidiose**

1. L'esercizio delle attività rumorose e fastidiose è consentito durante il periodo di vigenza dell'ora legale dalle ore 07.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00; durante l'ora solare dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 42**Divieto di produrre rumori e suoni molesti**

1. Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi ed opifici è vietato:

- produrre rumori, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini;
- tenere cani che, specialmente di notte, abbaiano con frequenza.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 150,00 euro.

Art. 43**Locali di pubblico spettacolo**

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.), i suoni debbono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno e comunque in modo tale da rispettare i parametri fissati nel piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

2. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quanto più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 600, 00 euro.

Art. 44

Prevenzione incendi - Materiali esplosivi ed infiammabili

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i., nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili senza autorizzazione della autorità competente.

2. Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al d.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, e s.m.i., alla legge 21 marzo 1958, n. 327, alla legge 28 marzo 1962, n. 169, ed al d.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208 e s.m.i. ed al D.M. 24 maggio 2002.

3. Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, della legge 13 maggio 1961, n. 469, della legge 26 luglio 1965, n. 966, e della legge 13 dicembre 1986, n. 903 e del D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217 contenenti norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, nonché dei dd.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, e s.m.i., contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, del D.M. 27 settembre 1965, concernente i depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, aggiornato e modificato con D.M. 16 febbraio 1982 e d.P.R. n. 577 del 29 luglio 1982 e s.m.i.

Titolo VII
NORME FINALI E SANZIONI

Art. 45
Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 46
Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 47
Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma del Testo Unico Enti Locali D.Lgs 267/2000, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 48
Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 49**Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 50**Vigilanza - Sanzioni**

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia locale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del Capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento saranno introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 51**Entrata in vigore**

Il presente regolamento, munito degli estremi della pubblicazione, viene ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.

Dall'esecutività del presente atto, perdono efficacia tutte le norme contenute in altri provvedimenti e/o in contrasto con la vigente normativa.